



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ACCESSO E CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DEL PARCO VERDE DI VILLA ZARDI

IL SINDACO

Premesso che il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città e che, ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso;

Preso atto che

- sono pervenute delle sollecitazioni avanzate da parte di alcuni cittadini che hanno richiesto interventi a tutela della pubblica tranquillità nelle zone limitrofe al campo da basket presso il parco verde di Villa Zardi, non garantita in particolari fasce orarie, specialmente notturne;
- detti fenomeni hanno assunto proporzioni particolarmente rilevanti nelle ore serali e notturne, in particolare nell'area del campo da basket, che risulta utilizzato anche nelle ore notturne con conseguenti e ripetuti fenomeni di disturbo della quiete pubblica;
- il Parco Verde di Villa Zardi risulta ubicato in posizione centrale, nel centro storico di Copparo, circondato da abitazioni residenziali e pertanto può essere ricompreso nella Classe acustica III (aree di tipo misto) ai sensi del DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi d'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e s.m.i.;

- l'attuale accesso indiscriminato e non regolamentato crea problemi di quiete pubblica, in quanto l'utilizzo improprio degli spazi crea eccessivo rumore nelle ore normalmente dedicate al riposo;
- gli interventi sporadici delle Forze dell'Ordine non garantiscono un presidio continuo del parco Verde di Villa Zardi;
- l'utilizzo notturno del campo da basket all'interno del parco verde di Villa Zardi non è stato scongiurato neppure dall'intervento avente finalità dissuasive, posto in essere dall'Amministrazione Comunale, di temporizzazione dei due proiettori ivi presenti, che vengono disattivati alle ore 23:00;

Richiamati gli artt. 18 - 26 e 28 del Regolamento per la Convivenza Civile, la Sicurezza e la Qualità della Vita (Polizia Urbana) approvato dall'Unione Terre e Fiumi nella seduta consiliare di giovedì 30 aprile 2015 consultabile al seguente link: http://www.pm.unioneterrefiumi.fe.it/ae01726/images/altro/REGOLAMENTO_DEFINITIVO_16042015.pdf, il quale disciplina:

- i comportamenti e le attività, negli spazi pubblici e privati che possono influire sulla vita della comunità in modo da garantire la sicurezza, la convivenza civile, la tutela della qualità della vita, dell'ambiente, degli animali e per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni;
- tutte le tipologie di sanzioni previste;

Visti altresì:

- i provvedimenti e le disposizioni normative nazionali, regionali e locali adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da Covid-19 attualmente vigenti;

Preso atto che non risulta attualmente possibile all'interno del parco verde di Villa Zardi, garantire un monitoraggio costante in orario serale/notturno del rispetto degli artt. artt. 18 - 26 e 28 comma 7 del Regolamento per la Convivenza Civile, la Sicurezza e la Qualità della Vita (Polizia Urbana) approvato dall'Unione Terre e Fiumi nella seduta consiliare di giovedì 30 aprile 2015;

Ritenuto che, in ossequio ai poteri derivanti dalle norme vigenti in materia, occorre mettere in atto ogni iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità di ognuno, la convivenza e la coesione sociale e in particolare è necessario regolamentare l'orario d'utilizzo delle attrezzature ludiche e sportive del parco Verde di Villa Zardi, al fine di tutelare il patrimonio pubblico, la sicurezza delle persone che li frequentano e la quiete dei cittadini residenti;

Considerato che, stante le segnalazioni pervenute, si ritiene di dover consentire l'accesso alle aree sportive all'interno del parco Verde di Villa Zardi solamente in alcuni orari, affinché lo stesso non costituisca pregiudizio per i diritti fondamentali altrui;

Atteso che per garantire la pubblica tranquillità e la tutela del diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione, e per prevenire danni a terzi derivanti da immissioni rumorose, si ritiene quindi indispensabile consentire l'accesso alle aree ludico/sportive all'interno del parco Verde di Villa Zardi nel periodo estivo nei seguenti orari:

- PERIODO ESTIVO (aprile/ottobre):

GIORNI FERIALE (lavorativi) dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 23.00;

GIORNI PREFESTIVI dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 23.30;

GIORNI FESTIVI dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 23.00

Per quanto attiene il periodo invernale, posto che gli orari di illuminazione naturale sono ridotti rispetto a quelli estivi, si ritiene opportuno mantenere l'apertura continuativa delle aree ludico/sportive del Parco Verde di Villa Zardi nei seguenti orari:

- PERIODO INVERNALE (novembre/marzo)
dalle ore 7.30 alle ore 19.00

Sentiti i pareri del Settore Tecnico del Comune di Copparo nonché del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terre e Fiumi;

Visti:

- l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 in raccordo all'art. 28 comma 7, del regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita dell'Unione Terre e Fiumi, approvato con delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni "Terre e Fiumi" n.15 del 30/04/2015;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la vigente normativa di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sopra richiamata;
- l'art. 844 del Codice Civile;

Vista la normativa vigente in materia acustica, in particolare:

- il DPCM 1 marzo 1991 " Limiti massimi d'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" (G.U. no57 del 8-3-91);
- la Legge quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 26 ottobre 1995 (G.U. no254 del 30-10-95);
- il DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" (G.U. n.280 del 1-12-97);
- il DM del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" (G.U. n.76 del 1-4-98);
- la LR Emilia Romagna 9 maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

ORDINA

Che, per le motivazioni citate in premessa che si richiamano integralmente, il **parco Verde di Villa Zardi**, con accesso da via Garibaldi 104, per l'utilizzo delle aree ludico sportive (come delimitate da apposita segnaletica) e per ogni attività in esse svolta (compreso lo stazionamento di più persone) **avrà i seguenti orari di apertura al pubblico:**

- PERIODO ESTIVO (aprile/ottobre):

GIORNI Feriali (lavorativi): dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 23.00;
GIORNI PREFESTIVI: dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 23.30;
GIORNI FESTIVI: dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 23.00

- PERIODO INVERNALE (novembre/marzo):

GIORNI Feriali, PREFESTIVI E FESTIVI: dalle ore 7.30 alle ore 19.00.

Pertanto non è consentito trattenersi durante gli orari previsti di chiusura.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito del Comune di Copparo, oltre che nella sezione Amministrazione

- trasparente/interventi straordinari e di emergenza/ ed inviata in copia, ai settori ed agli Enti coinvolti per le rispettive competenze;
2. Che il presente provvedimento entri in vigore con l'installazione di idonea segnaletica informativa;
 3. Il rispetto di tale provvedimento da parte di tutti gli utenti delle aree oggetto del presente provvedimento. Delle violazioni commesse dai minori risponderanno i genitori/tutori o coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza/vigilanza;
 4. Che si possa derogare a tale provvedimento con riferimento ai periodi ed orari di utilizzo in caso di specifici eventi espressamente autorizzati;
 5. Che l'incaricato della vigilanza è il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Locale e chiunque sia tenuto a farlo osservare;
 6. Che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i., è l'Arch. Giulia Tammiso Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Copparo;
 7. Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno sanzionate a norma del combinato disposto degli art. 3 – 4 comma 1 lettera aa) e 39 del citato Regolamento per la Convivenza Civile, la Sicurezza e la Qualità della Vita (Polizia Urbana), con la sanzione pecuniaria prevista, da euro 25,00 a euro 500,00, pagamento in misura ridotta entro 60 gg. di euro 50,00. Si applicano le norme previste dal regolamento approvato con **DELIBERA C.U. N. 3 del 13.02.2013.**

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso:

1. al Tribunale Amministrativo Regionale (nei modi di cui all'art.2 e segg. Della Legge 1034/71) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza;
2. al Presidente della Repubblica (nei modi di cui all'art.8 e segg. DPR 1199/71) entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Lì, 21-04-2022

IL SINDACO
F.to Pagnoni Fabrizio
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li, 21-04-2022

L' INCARICATO

—

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa